

Rev. 2 del 25.10.2022

## Bonus 150 euro lavoratori dipendenti: pubblicato il nuovo modello di autocertificazione

Il **Bonus 150 euro di novembre** è un aiuto una tantum previsto dal Decreto Aiuti Ter. La somma viene erogata in modo automatico ai soli lavoratori dipendenti il cui unico adempimento consiste nella compilazione e consegna del **modulo di autocertificazione da consegnare al datore di lavoro** (vedi modulo allegato), in modo da poterlo percepire nella busta paga del mese di novembre 2022. Il **bonus 150 euro** non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

### A chi spetta l'indennità una tantum

L'indennità una tantum pari a 150 euro prevista dal decreto Aiuti ter (art. 18, comma 1, del D.L. n. 144/2022) viene erogata in favore delle seguenti categorie di soggetti:

- lavoratori dipendenti del settore privato
  - pensionati e percettori di accompagnamento
  - beneficiari di naspi e dis-coll
  - beneficiari dell'indennità di disoccupazione agricola
  - nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza (RdC)
  - lavoratori beneficiari nel 2021 di indennità covid-19
- 
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
  - lavoratori stagionali a tempo determinato e intermittenti
  - lavoratori iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo
  - lavoratori autonomi privi di partita iva
  - incaricati alle vendite a domicilio
  - lavoratori autonomi e professionisti
  - collaboratori Domestici – Colf & Badanti

L'INPS procederà automaticamente senza che l'utente presenti domanda

Il Patronato ITALUIL è a tua disposizione per la presentazione della domanda all'INPS

La domanda va fatta entro il **30 novembre**

### Requisito per di lavoratori:

Deve trattarsi di lavoratori dipendenti aventi una **retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non superiore all'importo di 1.538 euro (lorda)**, a patto che non siano titolari ad altro titolo della stessa indennità. Proprio per questa ragione è necessario che i lavoratori producano una apposita dichiarazione di responsabilità da consegnare ai datori di lavoro.

### Una tantum in busta paga

Il **bonus 150 euro** una tantum sarà erogato:

- in busta paga a novembre ai lavoratori dipendenti (senza bisogno di fare domanda ma esclusivamente consegnando l'autocertificazione al proprio datore di lavoro)
- con pagamento diretto dall'INPS per gli altri beneficiari (le date di erogazione non sono state stabilite)

Per ulteriori dettagli, i Servizi **ITAL** e **CAF UIL** sono a tua disposizione ...

Cerca una delle nostre sedi a te vicine ... : [www.uil-marche.it](http://www.uil-marche.it)

**Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti (150 euro)**

(Articolo 18, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144)

**Dichiarazione di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 16, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144**

Io sottoscritto/a

Cognome ..... Nome .....

Nato/a il..... a ..... prov..... CF .....

in qualità di lavoratore/lavoratrice dipendente, in forza al mese di novembre 2022, presso \_\_\_\_\_, codice fiscale (p.IVA) \_\_\_\_\_,

con riferimento a quanto previsto dall'articolo 18 del D.L. n. 144/2022

**DICHIARO**

- di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022;
- di non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- di rendere la presente dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell'indennità, in quanto consapevole che a ciascun avente diritto l'indennità spetta una sola volta;
- che le dichiarazioni rese e i documenti allegati, sotto la mia responsabilità, rispondono a verità;
- di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità, oltre a incorrere nelle sanzioni stabilite dalla legge, l'indennità non spettante sarà recuperata.

Allego copia del documento di identità.

Data .....

Firma.....

# INDENNITA' UNA TANTUM 150 EURO - Decreto Legge n. 144 del 23/9/2022 (Vigente dal 24/9/2022)

BENEFICIARI / EROGATORI	SOGGETTI	REQUISITI	EROGAZIONE
Art. 18	<b>Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti</b>		
C.1	<b>Lavoratori dipendenti</b> <b>DATORE LAVORO Automatico</b>	Lavoratori dipendenti aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di <b>novembre 2022</b> non eccedente l'importo di <b>1.538 euro</b>	Previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'art. 19, commi <b>1 (Pensionati)</b> e <b>16 (Rdc)</b>  E' riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella <b>retribuzione erogata a novembre</b> una indennità una tantum 150 euro
Art. 19	<b>Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti</b>		
Comma 1-7	<b>Pensionati</b> <b>INPS Automatico</b>	Soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più <b>trattamenti pensionistici</b> (pensione, assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, assegno di accompagnamento alla pensione) con <b>decorrenza 1° ottobre 2022</b>	Nel 2021, imponibile fiscale non superiore a <b>20.000 euro</b> (escluso il TFR, il reddito della casa di abitazione, competenze arretrate a tassazione separata)  L'Inps corrisponde d'ufficio con la <b>mensilità di novembre 2022</b> una indennità una tantum 150 euro
Comma 8	<b>Lavoratori domestici</b> <b>INPS Automatico</b>	Lavoratori domestici già <b>beneficiari del bonus 200 euro</b> e che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto ( <b>24 settembre 2022</b> )	L'Inps corrisponde d'ufficio con la <b>mensilità di novembre 2022</b> una indennità una tantum 150 euro
Comma 9	<b>Percettori di Naspi e DisColl</b> <b>INPS Automatico</b>	Lavoratori che hanno percepito per il mese di <b>novembre 2022</b> le prestazioni previste dagli articoli 1 ( <b>NASPI</b> ) e 15 ( <b>DisColl</b> ) del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22	<b>(Comma 17)</b> Per i <b>Commi da 9 a 15</b> , le indennità una tantum saranno erogate successivamente all'invio delle denunce di cui all'art. 31 Comma 4 articolo 18 comma 1, cioè dopo il mese di <b>novembre 2022</b>  E' riconosciuta dall'INPS una indennità una tantum 150 euro
Comma 10	<b>Percettori di disoccupazione agricola</b> <b>INPS Automatico</b>	Lavoratori che nel corso del 2022 percepiscono l' <b>indennità di disoccupazione agricola</b> di competenza del 2021 di cui articolo 32 della legge 29 aprile 1949, n. 264	<b>Stagionali agricoli: per coloro che non percepiranno la DS agricola 2022, ma hanno svolto almeno 50 gg di lavoro nel 2021, valuteremo la possibilità di presentare la domanda per il Comma 13 (stagionali).</b>  E' riconosciuta dall'INPS una indennità una tantum 150 euro
Comma 11	<b>Collaboratori coordinati e continuativi</b> <b>INPS A domanda</b>	Per i titolari di <b>rapporti di collaborazione coordinata e continuativa</b> (art. 409 del codice di procedura civile) i cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore alla data dell'entrata in vigore del DL n.50/22 ( <b>18 maggio 2022</b> )	Devono essere iscritti alla gestione separata - Non devono essere titolari di trattamenti <b>Pensionistici</b> . Reddito non superiore a <b>20.000 euro per l'anno 2021</b>  E' riconosciuta dall'INPS una indennità una tantum 150 euro
Comma 12	<b>Beneficiari nel 2021 di una delle indennità Covid</b> <b>INPS Automatico</b>	Ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità Covid previste da DL <b>22 marzo 2021 n. 41</b> (Art. 10 Commi da 1 a 9) e dal DL <b>25 maggio 2021 n.73</b> (Art.42)	<b>Non sarà erogata</b> ai percettori dell'indennità 800 euro per i <b>braccianti</b> previsto dal DL n. 73 (Art. 83)  E' riconosciuta dall'INPS una indennità una tantum 150 euro
Comma 13	<b>Lavoratori stagionali a tempo determinato e</b> <b>INPS A domanda</b>	Lavoratori <b>stagionali, a tempo determinato, intermittenti</b> (Dlgs n. 81/2015 articoli da 13 a 18) che nel <b>2021</b> abbiano svolto <b>almeno 50 giornate</b> e con reddito <b>non superiore a 20.000 euro nel 2021</b>	<b>Stagionali agricoli: non essendo qualificato il rapporto a tempo determinato (Dlgs 81/2015) presentiamo la domanda anche per i braccianti che non hanno preso la DS agricola 2022, ma che hanno almeno 50 giornate nel 2021.</b>  E' riconosciuta dall'INPS una indennità una tantum 150 euro
Comma 14	<b>Lavoratori dello spettacolo</b> <b>INPS Automatico</b>	Lavoratori iscritti al <b>Fondo pensione lavoratori dello spettacolo</b> che nel <b>2021</b> abbiano almeno <b>50 contributi giornalieri</b> .	Reddito derivante dai rapporti di lavoro nello spettacolo non superiore a <b>20.000 euro per l'anno 2021</b>  E' riconosciuta dall'INPS una indennità una tantum 150 euro
Comma 15	<b>Lavoratori autonomi e incaricati alle vendite a domicilio</b> <b>INPS Automatico</b>	Lavoratori <b>autonomi privi di Partita IVA</b> e gli <b>incaricati alle vendite a domicilio</b> che hanno percepito l'indennità una tantum del DL n. 50/2022 (Art. 32, commi 15 e 16) riceveranno in automatico gli ulteriori 150 euro.	E' riconosciuta dall'INPS una indennità una tantum 150 euro
Comma 16	<b>Nuclei beneficiari di RDC</b> <b>INPS Automatico</b>	Ai nuclei familiari <b>beneficiari del reddito di cittadinanza</b>	<b>Non viene corrisposta</b> nel caso in cui nel nucleo sia presente <b>almeno un beneficiario dell'Indennità una tantum di 150 euro</b>  E' corrisposta d'ufficio nel <b>mele di novembre 2022</b> , unitamente alla rata dell'RdC/PdC di competenza.
Art. 20	<b>Fondo per il sostegno del potere di acquisto dei lavoratori autonomi (Circolare Inps n. 103 del 26/9/2022)</b>		
Comma 1	<b>Lavoratori autonomi e professionisti</b> <b>INPS (o Cassa autonoma) A domanda</b>	1. <b>Artigiani</b> , 2 <b>commercianti</b> , 3 <b>coltivatori diretti</b> , 4. <b>pescatori autonomi</b> , 5. <b>liberi professionisti</b> , compresi eventuali 6. <b>coadiuvanti</b> , che siano <b>iscritti alla gestione autonoma o titolari di P.Iva con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022</b> .	Per gli autonomi e i professionisti, in questo riquadro, viene ricompresa anche l'indennità una tantum di 200 euro di cui al DL n. 50/2022, così come specificato dalla <b>Circolare Inps n. 103/2022)</b>  Con un reddito nell'anno 2021 se inferiore a <b>35.000</b> Inps eroga una <b>indennità una tantum di 200 euro</b> ; se inferiore a <b>20.000 euro</b> Inps eroga una <b>Indennità una tantum di 350 euro</b> . Che abbiano effettuato almeno un <b>versamento contributivo</b> di competenza 2020 entro il <b>18 maggio 2022</b>  L'Inps, a domanda da presentarsi entro il <b>30 novembre 2022</b> , eroga una indennità una tantum di 200 euro o di 350 euro sulla base del reddito 2021